

BGE 127 V 289

Bundesgericht (BGE), 1997-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_127_V_289

FR: ATF 127 V 289

IT: DTF 127 V 289

Regeste

Regeste Art. 3 Abs. 3 AHVG: Befreiung von der Beitragspflicht. - Rz 2043 der vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebenen Wegleitung über die Beiträge der Selbstständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen in der AHV, IV und EO (WSN), gültig ab 1. Januar 1997, wonach im Kalenderjahr der Heirat oder der Auflösung der Ehe (durch Scheidung, Verwitwung) die Beitragsbefreiung gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG nicht greift, ist mit der gesetzlichen Ordnung nicht vereinbar. - Die Regelung der Beitragsbefreiung in Art. 3 Abs. 3 AHVG, wonach nichterwerbstätige Versicherte keine Beiträge zu leisten haben, wenn ihr erwerbstätiger Ehegatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrages bezahlt hat (lit. a), gilt jedoch nicht für das ganze Kalenderjahr, in welchem die Eheschliessung oder die Scheidung erfolgt oder der Tod des Ehegatten eingetreten ist, sondern nur für diejenigen Monate, während welchen die eheliche Gemeinschaft bestanden hat.

Regeste Art. 3 al. 3 LAVS: Libération de l'obligation de payer des cotisations. - Le chiffre 2043, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, des directives de l'Office fédéral des assurances sociales sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG, à teneur duquel il n'y a pas de libération de l'obligation de cotiser au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS pour l'année du mariage ou de la dissolution du mariage (divorce, veuvage), n'est pas compatible avec l'ordre légal. - Le cas d'exonération prévu à l'art. 3 al. 3 LAVS en faveur du conjoint sans activité lucrative, si l'autre conjoint exerce une activité lucrative et qu'il ait versé des cotisations correspondant au double de la cotisation minimale (let. a), ne porte toutefois pas sur toute l'année civile au cours de laquelle a eu lieu le mariage, mais sur les seuls mois d'union conjugale.

Regesto Art. 3 cpv. 3 LAVS: Esonero dall'obbligo contributivo. - La cifra marginale 2043 delle direttive edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sulla contribuzione degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS, AI e IPG, valide dal 1o gennaio 1997, giusta la quale nell'anno civile del matrimonio o dello scioglimento dello stesso (per divorzio, vedovanza) non si può procedere ad un esonero dall'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAVS, non è conforme all'ordinamento legale. - La regola di esonero di cui all'art. 3 cpv. 3 LAVS, conformemente al quale i coniugi senza attività lucrativa non devono versare alcun contributo qualora il coniuge con attività lucrativa versi contributi pari al doppio del contributo minimo (lett. a), non vale, tuttavia, per l'intero anno civile nel corso del quale ha avuto luogo il matrimonio, il divorzio o la morte del coniuge, bensì per i soli mesi in cui è durato il rapporto matrimoniale.

Erwägungen

E. 1

Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente esposto il disciplinamento legale applicabile alla presente vertenza, specificando in particolare come a decorrere dal 1o gennaio 1997, e diversamente dal precedente ordinamento, siano attualmente obbligate a versare contributi anche le vedove che non esercitano un'attività lucrativa e le mogli di assicurati senza alcuna attività lucrativa. Ha ricordato che, conformemente all' art. 29 cpv. 2 OAVS , il contributo annuo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di rendita in un periodo di due anni e alla sostanza, il periodo di calcolo comprendendo il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Ha poi precisato che, per l' art. 28 cpv. 4 OAVS , se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi, osservando infine che, tuttavia, conformemente all' art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS , i coniugi senza attività lucrativa non devono versare alcun contributo qualora il coniuge con attività lucrativa versi contributi pari al doppio del contributo minimo.

E. 2

La lite verte essenzialmente sul punto di sapere se l'assicurata debba versare contributi sulla sua sostanza e sul suo reddito da pensione a partire dal 1o gennaio 1997, come deciso dall'amministrazione nella decisione impugnata e come considerato dall'UFAS nel ricorso di diritto amministrativo, oppure se essa vada esonerata dal pagamento e, in quest'ultima ipotesi, se l'esonero valga sino a fine marzo 1997, come ritenuto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

E. 3

La Cassa cantonale di compensazione e l'UFAS fondano la loro opinione sulla cifra marginale 2043 delle direttive edite dall'UFAS sulla contribuzione degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS, AI e IPG, valide dal 1o gennaio 1997, giusta la quale nell'anno civile del matrimonio o dello scioglimento del matrimonio (divorzio, vedovanza) non si può procedere ad un esonero dall'obbligo contributivo giusta l' art. 3 cpv. 3 LAVS (cfr. anche KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 220). L'ufficio ricorrente osserva al riguardo che l'ordinamento alla base dell'esonero prende fondamento sulla considerazione che il BGE 127 V 289 S. 292 disposto legale in questione, come quello di cui all' art. 28 cpv. 4 OAVS , troverebbero applicazione solo per quel che concerne persone non esercitanti un'attività lucrativa sposate su tutto l'arco dell'anno civile in questione; l'obbligo di assistenza secondo il diritto civile esiste solo durante il matrimonio e qualora l'obbligo di assistenza non possa essere preso in considerazione, la moglie "povera" non deve pagare contributi conformi alle condizioni sociali del marito "ricco". Inoltre, sempre secondo l'ufficio federale ricorrente, ai sensi dell' art. 29quinquies cpv. 3 LAVS in relazione con l' art. 50b cpv. 3 OAVS , si ripartiscono solo i redditi realizzati durante anni civili di matrimonio completi. Infine, asserisce l'UFAS, gli alimenti possono essere conteggiati come reddito conseguito in forma di rendite della persona che li riceve solo se sono trattati separatamente dalla persona che li versa. Circa le considerazioni che precedono, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di pronunciarsi, disattendendole, nella sentenza in DTF 126 V 421 , in cui si trattava di vagliare la conformità all'OAVS delle cifre marginali 2064 e 2069.1 delle summenzionate direttive, che prevedono l'obbligo di pagare contributi calcolati in funzione della sostanza personale e del reddito individuale conseguito in forma di rendita per l'intero anno civile nel

corso del quale ha avuto luogo il matrimonio, il divorzio o la morte del coniuge. La Corte, per quel che attiene all'asserto secondo cui l'obbligo di assistenza esiste limitatamente al periodo di matrimonio, ha affermato che il disciplinamento predisposto dall' art. 28 cpv. 4 OAVS tiene squisitamente conto della riflessione dell'UFAS, nella misura in cui prevede l'obbligo contributivo sulla base della sola metà della sostanza coniugale e dei redditi ottenuti sotto forma di rendite per tutta la durata del matrimonio, quindi comprensiva anche dei mesi dell'anno in cui è avvenuto il cambiamento di stato civile: ne consegue, come corollario, che la regola di esonero di cui all' art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS - che l'UFAS giustamente mette da questo profilo sullo stesso piano dell' art. 28 cpv. 4 OAVS - non può non valere essa pure per tutta questa durata e che solo anteriormente, rispettivamente posteriormente, sono richiamabili le regole sulla percezione dei contributi in funzione della sostanza personale e del reddito conseguito in forma di rendite. Il Tribunale ha poi ritenuto irrilevanti le argomentazioni dell'ufficio ricorrente fondate sulla relazione fra l' art. 29quinquies cpv. 3 LAVS e l' art. 50b cpv. 3 OAVS , così come quelle inerenti alla natura degli alimenti dal profilo contributivo (cfr. DTF 126 V 427 consid. 5b). BGE 127 V 289 S. 293 Si noti peraltro che la soluzione proposta dall'UFAS condurrebbe, come per quel che attiene alla problematica oggetto della vertenza in DTF 126 V 421 surricordata, a risultati urtanti, specie qualora il matrimonio intervenga agli inizi di un anno, rispettivamente lo scioglimento del medesimo si verifichi verso la fine dell'anno, nel senso che in una certa qual misura essa soluzione sarebbe, se del caso, suscettibile di comportare una doppia imposizione. Da quanto precede emerge che pure la cifra marginale 2043 delle direttive edite dall'UFAS non è conforme all'ordinamento legale. In concreto, l'esenzione dall'obbligo contributivo dell'assicurata deve pertanto valer sino a fine marzo 1997, per cui il giudizio querelato non può che essere tutelato al riguardo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.